



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DPD- Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

SERVIZIO: DPD022 – Promozione e Sostegno della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura

UFFICIO: DPD022 002- Promozione e sostegno della sperimentazione e valorizzazione delle produzioni locali, della biodiversità, coordinamento funzionale del catasto viticolo

L'Estensore
Dot.ssa D. Codani - *Dott. N. Bonifacio*

Il Responsabile dell'Ufficio
Dot. Maurizio Odagardi

Il Dirigente del Servizio (V. cat)
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo

[Firma]
(firma)

[Firma]
(firma)

[Firma]
(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Antonio Di Paolo

Il Componente la Giunta
Dott. Dino Pepe

[Firma]
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

[Firma]
(firma)

Il Segretario della Giunta

[Firma]
(firma)

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data **28 DIC. 2018** Deliberazione N. **1050**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Giovanni LOLLI**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

“Attuazione in Abruzzo della Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e Decreti applicativi – e delle LLRR n. 64/2012 e n. 34/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che è interesse prioritario della Regione Abruzzo tutelare le risorse genetiche agricole minacciate di erosione genetica e/o in via di estinzione e promuoverne la salvaguardia e la valorizzazione nell'ambito degli agroecosistemi locali;

PREMESSO che per attuare i suddetti provvedimenti si fa riferimento alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali successivamente richiamate e alle Linee Guida Nazionali riportate nel Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del Mipaaf: biodiversità vegetale, animale e microbica;

PREMESSO che il presente provvedimento, tra l'altro, persegue la finalità di armonizzare quanto stabilito dalle Leggi Regionali in materia con alcune disposizioni attuative previste dalle normative ministeriali;

RICHIAMATE le Direttive:

- 2008/62/CE concernente le deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patate e semina di tali ecotipi e varietà;

- 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

VISTI il D.Lgs 29 ottobre 2009 n. 149 di attuazione della Direttiva 2008/62/CE e il D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 26 di attuazione della Direttiva 2009/145/CE;

TENUTO CONTO del DM 6 luglio 2012 "Adozione delle Linee Guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" - (GU n.171 del 24-7-2012), che stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela della biodiversità di interesse agricolo ed agroalimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica;

VISTA la Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", applicativa della Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 sul Trattato di Rio de Janeiro del 1992, e della Legge n. 101 del 6 aprile 2004 sul Trattato di Roma del 2001, ed in conformità delle Linee Guida nazionali sulla conservazione in situ ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbiologica di interesse agrario del 6 luglio 2012 sopra ricordate;

VISTA la Legge Regionale n. 64 del 18 dicembre 2012, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Attuazione delle Direttive ... 2008/62/CE e 2009/145/CE - ..." - Titolo III Capo I, sulla "tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese" ed in particolare degli artt. 10, 12, 13, 14 e 15;

VISTA la L.R. n. 34 del 30 ottobre 2015, "Riconoscimento dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio", ed in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7;

VISTO il Decreto DISR3 n. 01862 del 18.01.2018, applicativo dell'art. 3 della L. 194/2015, che definisce le modalità di istituzione e funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare;

TENUTO CONTO in particolare dell'art. 2 del suddetto Decreto che definisce l'anagrafe periferica, l'anagrafe nazionale, le commissioni tecnico-scientifiche e il nucleo di valutazione. Inoltre, degli artt. 3, 4, 5, 6, che stabiliscono le procedure d'iscrizione all'anagrafe nazionale, le commissioni tecnico-scientifiche, il nucleo e i criteri di valutazione;

VISTO il Decreto Ministeriale prot. 10400 del 24.10.2018 - "Modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare", applicativo della L. 194/2015, che prevede: Allegato (1) "Costituzione e gestione della rete nazionale della biodiversità" - Allegato (2) "Requisiti e criteri degli Agricoltori e Allevatori Custodi" - Allegato (3) "Requisiti e criteri dei centri di conservazione ex situ/banca del germoplasma";

TENUTO CONTO in particolare, che la Rete nazionale della biodiversità è costituita dai centri di conservazione in situ ed ex situ, dagli agricoltori e allevatori custodi, dalle reti organizzate per la conservazione e dagli enti pubblici e privati che svolgono attività di tutela e diffusione della biodiversità agraria;

CONSIDERATO che le Leggi regionali n. 64/2012 e n. 34/2015 contengono i requisiti fondamentali sufficienti per consentire l'armonizzazione con i provvedimenti nazionali sopra richiamati;

RAVVISATA l'opportunità di concretizzare quanto sopra richiamato allo scopo di avviare le competenze regionali in materia, come previsto dalla Legge 194/2015 e successivi Decreti applicativi, in armonia con quanto già riportato nelle LLRR 64/2012 e 34/2015;

CONFERMATA la competenza al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio di competenza - già prevista nelle norme regionali richiamate, per l'emanazione e attuazione dei provvedimenti esecutivi conseguenti alla presente Delibera di Giunta Regionale;

TENUTO CONTO del contenuto dell'allegato tecnico esplicativo A), da considerare parte integrante e sostanziale della presente proposta di Deliberazione, in merito a:

- nucleo di valutazione;
- anagrafe regionale della biodiversità;
- registri regionali degli agricoltori e degli allevatori custodi (AAC);
- centri di conservazione ex situ/banca regionale del germoplasma;

RITENUTO altresì indispensabile attuare ogni forma di collaborazione con la Rete nazionale della biodiversità, come previsto nella normativa nazionale, con gli Enti Locali regionali e con i soggetti territoriali coinvolti nella salvaguardia della biodiversità;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca apponendo la propria firma, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale n. 77/1999 e s.m.i.;

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare l'istituzione:

- del nucleo di valutazione della biodiversità;
- dell'anagrafe regionale della biodiversità collegata a quella nazionale;
- dei registri regionali degli agricoltori custodi e degli allevatori custodi;
- di un centro unico di conservazione ex situ/banca regionale del germoplasma;

3) Di approvare l'allegato tecnico A) esplicativo delle principali azioni previste e relative modalità attuative, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2) Di demandare la competenza attuativa e quindi l'emanazione dei relativi provvedimenti al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio competente - con il compito di instaurare rapporti funzionali con le strutture del Mipaaf e quelle regionali che si occupano della biodiversità, nel rispetto delle normative in materia;

4) Di prevedere che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse finanziarie aggiuntive per il bilancio regionale.

Allegati:

- Allegato tecnico A): esplicativo delle principali azioni e modalità attuative previste, costituito da 3 pagine;
- Allegato B): relazione di accompagnamento di 2 facciate;
- Legge 194/2015;
- Decreto DISR3 n. 01862 del 18.01.2018;
- Decreto Min. 10400 del 24.10.2018 e allegati I, II e III;
- LR n. 64/2012;
- LR n. 34/2015;
- Camicia

ALLEGATO TECNICO A)

Alla proposta di Deliberazione della Giunta Regionale relativa "all'Attuazione in Abruzzo della Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" – e delle LL RR n. 64/2012 e n. 34/2915.

Descrizione delle azioni da attuare a cura del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Premessa

L'evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, a partire dall'adesione dell'Italia al Trattato Internazionale FAO sulle Risorse Genetiche da attuare anche con il contributo delle Regioni, consente di affrontare la materia vasta e complessa della biodiversità in modo coordinato e connesso.

Alla base di queste attività si pone quindi il rispetto delle differenti normative e l'applicazione delle **Linee Guida sulla Biodiversità agricola-Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo** approvate con DECRETO del 6 luglio 2012 "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario", (12A08142)(GU n.171 del 24-7-2012), costituite da 3 volumi, dedicati alle Risorse Genetiche Vegetali, alle Risorse Genetiche animali, e alle Risorse Genetiche Microbiche, inoltre, della **Legge 194/2015** e successivi decreti applicativi.

Di seguito si descrivono gli interventi attuativi esposti nella DGR:

➤ **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 0001862 del 18/01/2018, la regione intende dotarsi di un proprio "Nucleo di valutazione" costituito da un gruppo di esperti competenti per materia, volto ad accertare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione della risorsa genetica autoctona di origine vegetale, animale o microbica soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica.

1. Il nucleo di valutazione sarà costituito in numero dispari da 5 componenti e ne fanno parte:
 - 2 dipendenti regionali individuati nell'ambito di questo Dipartimento;
 - il Dirigente del Servizio di competenza o suo delegato che assume le funzioni di coordinamento;
 - 2 esperti in materia di biodiversità vegetale e animale designati dalla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'Università di Teramo. Il nucleo assumerà le decisioni a maggioranza con almeno 3 componenti presenti (nel caso di presenti in numero pari il voto del coordinatore vale doppio);
2. Il nucleo di valutazione può essere supportato da esperti esterni o docenti con competenze riferite alla risorsa genetica oggetto di valutazione, da individuare di volta in volta a cura del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
3. La composizione del nucleo di valutazione è comunicata al Mipaaf. La predetta comunicazione è vincolante ai fini dell'operatività del nucleo di valutazione. Ogni variazione della composizione dei componenti dei nuclei di valutazione deve essere comunicata al Mipaaf entro 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sostituzione/integrazione.

➤ **ANAGRAFE REGIONALE E NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA'**

La Regione Abruzzo istituirà l'Anagrafe regionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2015, n. 194.

Nell'anagrafe regionale saranno iscritte tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale e microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Possono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe i seguenti soggetti proponenti: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, anche in forma associata.



Il soggetto proponente che intende iscrivere all'Anagrafe regionale una risorsa genetica a rischio di estinzione deve inoltrare la richiesta di iscrizione alla Regione Abruzzo competente per la risorsa genetica.

Nella domanda, presentata dal soggetto proponente, devono essere presenti le informazioni riportate nell'allegato 1 e 2 del Decreto di cui sopra.

La Regione procede all'istruttoria della domanda pervenuta verificando le informazioni riportate negli allegati 1 o 2 e, dopo aver ricevuto la valutazione da parte del Nucleo di valutazione, trasmette il proprio parere motivato al Mipaaf ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe nazionale. Le informazioni a cura della Regione e del Mipaaf sono quelle riportate nelle apposite sezioni degli allegati 3 e 4 del Decreto di cui sopra. Il parere della regione è vincolante per il Mipaaf.

Il Mipaaf, entro 30 giorni dal ricevimento del parere da parte della Regione, procede all'istruttoria della domanda, che si conclude con l'iscrizione della risorsa genetica all'Anagrafe nazionale.

Il Direttore generale dello sviluppo rurale, del Mipaaf con proprio decreto, entro 30 giorni dalla relazione prodotta dall'Ufficio DISR III a seguito dell'istruttoria eseguita, autorizzerà l'iscrizione della varietà o della razza locale a rischio di estinzione nell'Anagrafe nazionale.

In riferimento al DM n. 10400 del 24.10.2018, al fine di partecipare alla **Rete Nazionale della Biodiversità** di interesse Agricolo ed Alimentare, indicata all'art. 4 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015, la Regione Abruzzo attiverà sul proprio territorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione:

- a) dei registri degli Agricoltori e gli Allevatori Custodi per la conservazione in situ;
- b) di strutture locali, regionali per la conservazione del germoplasma ex situ;

➤ **RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE (Allegato 1 del DM 10400 del 24/10/2018)**

DEFINIZIONE

La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse agrario e alimentare locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ/on farm ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché ad incentivarne la reintroduzione in coltivazione o sviluppando altre forme di valorizzazione (comma 2 , art. 4 della legge n.194 del 1/12/2015).

I componenti della Rete sono:

- Centri di conservazione ex situ e/o Banche del germoplasma (CCES/BG).
- Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC).
- Reti organizzate di agricoltori e/o allevatori che tutelano, salvaguardano e gestiscono la biodiversità agricola, di comprovata esperienza in materia.
- Enti pubblici o privati senza scopo di lucro che svolgono attività di tutela e diffusione della biodiversità agraria.

I CCES/BG e gli AAC sono iscritti alla Rete contestualmente al riconoscimento del loro ruolo da parte del MIPAAFT in seguito al parere positivo delle Regioni e delle Province Autonome.

L'allegato 1 al DM n. 10400 del 24/10/2018 norma i seguenti aspetti.

- Gestione e coordinamento della Rete.
- Sistema di controllo e verifica.



- Circolazione delle risorse genetiche locali tra le banche del germoplasma e gli agricoltori e allevatori custodi.

➤ **REGISTRI degli AGRICOLTORI e degli ALLEVATORI CUSTODI**

(Allegato 2 DM 10400 del 24/10/2018)

DEFINIZIONE

Gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) sono soggetti attivi del processo di coadattamento e coevoluzione delle varietà/popolazioni vegetali e animali, che si impegnano a mantenere nel tempo questo ciclo evolutivo, che influisce positivamente sulla biodiversità coltivata e allevata e, quindi, sulla diversità del cibo.

Essi sono essenzialmente custodi del processo evolutivo, legato ad un bene collettivo (varietà e popolazioni) che è intriso di saperi, tecniche, usi e consuetudini del quale sono titolari.

Gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) sono soggetti pubblici e privati in forma singola o associata che si impegnano a conservare nel tempo "in situ/on farm" il processo evolutivo delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione, iscritte nell'Anagrafe nazionale, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali di cui al DM del 06/07/2012.

La Regione Abruzzo, per il riconoscimento degli AAC, farà riferimento al Decreto Ministeriale n. 10400 del 24/10/2018 – " *Modalità tecniche di attuazione della Rete Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", che a partire da una definizione comune e condivisa ha stabilito nell'allegato 2) " *Requisiti e criteri di individuazione degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica*", in particolare :

- Gli impegni relativi;
- I requisiti necessari per assolvere al ruolo richiesto;
- Le modalità di richiesta di riconoscimento degli AAC e di adesione alla Rete;
- Le modalità di riconoscimento degli AAC da parte della Regione Abruzzo.

➤ **CENTRO DI CONSERVAZIONE / BANCA DEL GERMOPLASMA REGIONALE (CC/BG)**
(Allegato 3 DM 10400 del 24/10/2018)

DEFINIZIONE

I CC/BG sono "strutture presso le quali sono conservate collezioni di materiali genetici animali/vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale). Nel caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro". Sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati di comprovata esperienza ...

Attualmente la Regione Abruzzo gestisce direttamente la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse agrario c/o la Banca semi di Sulmona. Inoltre, è presente in Regione una importante banca di conservazione del germoplasma vegetale di origine naturale ed agricola presso la sede di Lama dei Peligni (CH) del Parco Nazionale della Maiella.

La Regione è impegnata a conseguire una unificazione delle strutture innanzi individuate. L'individuazione del Centro Unico di Conservazione avverrà nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati dal DM n. 10400 del 24/10/2018

che specifica:



- Il ruolo di CC/BG nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- Gli impegni relativi;
- I requisiti minimi per l'adesione alla rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- Le modalità di richiesta e di adesione dei centri di conservazione ex situ/banca del germoplasma alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- Le modalità di riconoscimento degli CC/BG e di adesione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

